



COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO DI
S. DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA
E DELLA PALESTRA DI DOMIO

Adottato con delib. 9/c dd. 26-02-1998

*(Ravvisata legittima dal CO.RE.CO. in data 2/4/1998 con nota prot.
n. 24424 - C.C. 1712)*

ART 1. -

1. Il Centro sportivo di S.Dorligo-Dolina costituito dalla palestra e da due attigui campi di calcio, nonchè dalla palestra di Domio-Domjo, che sono di proprietà comunale e destinati ad attività sportive, ricreative, culturali ed educative delle scuole, nonchè di società ed associazioni sportive, culturali, ricreative che hanno l'obbligo di osservare il presente Regolamento relativo all'uso di tali strutture.

ART 2. -

1. La gestione del Centro sportivo di S.Dorligo-Dolina e della palestra di Domio, nonchè il controllo delle attività che vi si svolgono sono di competenza della Giunta comunale che si avvale a tal fine dei competenti uffici comunali.

ART 3. -

1. Mediante apposita convenzione, potranno esser affidati, parzialmente o totalmente, la gestione e la manutenzione del Centro sportivo di S.Dorligo-Dolina o della palestra di Domio ad un'associazione con sede nel Comune.

2. Con deliberazione giuntale verranno stabiliti gli orari delle varie attività.

ART 4. -

1. L'uso del Centro sportivo di S.Dorligo-Dolina e della palestra di Domio viene concesso alle scuole, ai circoli culturali e sportivi, ad enti o associazioni ed a organizzazioni che hanno la propria sede nel Comune e che svolgono la propria attività tra la popolazione locale.

2. Hanno la precedenza i circoli e le organizzazioni che hanno la maggioranza di soci che siano residenti nel Comune.

3. Soddisfatte le soprammenzionate esigenze, il centro sportivo può essere concesso anche a scuole, circoli ed enti di altri Comuni.

ART 5. -

1. Le domande per l'uso del Centro sportivo di S.Dorligo-Dolina e della palestra di Domio devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data dell'uso, quando si tratta di manifestazioni con carattere giornaliero e comunque non continuativo.

2. Negli altri casi le domande devono essere presentate dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

3. Nella domanda devono essere espressamente indicati:

- il nome e l'esatto indirizzo dell'associazione o del gruppo richiedente;
- il nome e l'esatto indirizzo della persona o delle persone che rappresentano l'associazione o il gruppo;
- il nome e l'esatto indirizzo della persona o delle persone responsabili dell'organizzazione e dell'andamento della manifestazione o della gara;

- l'espressa dichiarazione di assumersi tutte le responsabilità per gli eventuali danni causati dai propri associati o dal pubblico, volontariamente o involontariamente;
- se l'ingresso è gratuito;
- dichiarazione di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento.

4. Oltre a ciò le società sportive devono presentare anche l'orario delle gare di campionato.

5. In caso di contemporaneità di pi manifestazioni l'ordine di precedenza per l'uso del Centro sportivo di S.Dorligo-Dolina e della palestra di Domio è cos" stabilito:

- 1) Associazioni o gruppi sportivi del Comune che partecipano a regolari campionati;
- 2) Associazioni sportive e culturali e gruppi organizzati aventi sede nel Comune;
- 3) Enti educativi ed assistenziali e scuole di ogni grado aventi sede nel Comune;
- 4) Scuole, enti, circoli ed associazioni di altri Comuni.

6. La precedenza spetta in questo caso ai circoli che svolgono l'attività nell'ambito del Comune e hanno la sede nel territorio comunale.

7. L'ordine di precedenza di cui al presente articolo si applica in caso di contemporaneità di più manifestazioni.

8. La decisione in merito spetta alla Giunta comunale.

ART 6. -

1. Le tariffe per l'utilizzazione del Centro sportivo di S.Dorligo-Dolina e della palestra di Domio verranno stabilite dalla Giunta comunale rimanendo ferma la competenza del Consiglio comunale per quanto riguarda l'ordinamento tariffario.

2. I circoli e le organizzazioni del Comune usufruiscono di tariffe più basse, che verranno stabilite nel tariffario. Si considerano circoli ed organizzazioni del Comune quelle che annoverano tra i propri soci la maggioranza dei soci con residenza nel Comune.

3. La tariffa oraria verrà stabilita di anno in anno.

4. L'uso del Centro sportivo di S.Dorligo-Dolina e della palestra di Domio da parte delle scuole nell'ambito del territorio comunale è gratuito.

5. Con deliberazione della Giunta comunale, il Centro sportivo di S.Dorligo-Dolina e della palestra di Domio potranno essere concessi gratuitamente anche per manifestazioni di beneficenza o di particolare valore sociale, oppure per avvenimenti sportivi o culturali di particolare rilievo.

6. L'energia elettrica, il riscaldamento e l'uso dei servizi igienici e degli arredi sono compresi nella tariffa fissata.

ART 7. -

1. Gli utenti del Centro sportivo di S.Dorligo-Dolina e della palestra di Domio, gli scolari, gli atleti, i soci delle associazioni sportive e culturali possono accedere all'interno degli impianti suindicati solamente se accompagna-

ti dalla persona indicata quale responsabile, nella domanda per l'uso di detti impianti.

ART 8. -

1. Gli utenti hanno l'obbligo di osservare le leggi vigenti in materia di pubblici spettacoli.

ART 9. -

1. L'utente è responsabile di qualsiasi danno causato volontariamente o involontariamente.

2. La Giunta comunale, per l'uso di detti impianti, può chiedere al concessionario un deposito cauzionale provvisorio, che verrà svincolato solo al termine del periodo autorizzato.

ART 10. -

1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a cose ed incidenti ad atleti o spettatori.

ART 11. -

1. In occasione di gare sportive, manifestazioni, ecc. devono gli organizzatori stessi provvedere al personale di vigilanza.

2. Per particolari manifestazioni, quando si preveda una notevole affluenza di pubblico, gli organizzatori sono tenuti a chiedere agli organi competenti il servizio di vigilanza e d'ordine.

3. Gli organizzatori sono in ogni caso moralmente, civilmente e materialmente responsabili verso l'Amministrazione comunale.

ART 12. -

1. Il pubblico può accedere soltanto ai posti a ciò espressamente destinati.